

Emendamento alla PDL 1064

L'art. 6 è sostituito dal seguente:


"Art. 6


Disposizioni finanziarie

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge è assegnata una dotazione finanziaria di euro 200 mila, in termini di competenza e cassa ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)", destinati per 100.000,00 euro al capitolo di nuova istituzione denominato "Contributi regionali l.r. n. 29/2014" e 100.000,00 euro al capitolo di nuova istituzione denominato "Fondo di solidarietà per il patrocinio legale ai sensi della l.r. n.29/2014", entrambi nell'ambito della missione 12, programma 4 dello stato di previsione delle spese del bilancio relativo all'esercizio 2020.

2. Alla copertura degli oneri di euro 200 mila derivanti dalla presente legge si provvede mediante utilizzo dell'accantonamento al fondo delle leggi in corso di approvazione di cui alla legge regionale 30 dicembre 2019 n.56 (Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022)."

Giuseppe Turco




PONTASSOGNA



Regione Puglia

REFERATO TECNICO
(Art. 34, L.R. 28/2001, D.Lgs 118/2011)

**OGGETTO: PDL 1064A-X testo unificato con la PDL n. 938
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 2014, N. 29
"NORME PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE, IL SOSTEGNO ALLE
VITTIME, LA PROMOZIONE DELLA LIBERTA' E DELL'AUTODETERMINAZIONE DELLE DONNE"-**

Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e finalità):

OSSERVAZIONI DI MERITO

La proposta avanzata di modifica e integrazione della lr. 29/2014, in particolare con riferimento all'abolizione della lettera d) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 29/2014 e all'introduzione degli articoli 12-bis e 12-ter, si discosta dall'iter definito dal DPCM 24.11.2017 "Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza".

Si fa rilevare, altresì, che la legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto all'articolo 1, comma 790, l'istituzione, nelle aziende sanitarie e ospedaliere, di un percorso di protezione denominato «Percorso di tutela delle vittime di violenza», con la finalità di tutelare le persone vulnerabili vittime dell'altrui violenza, con particolare riferimento alle vittime di violenza sessuale, maltrattamenti o atti persecutori (stalking).

Il successivo comma 791, ha previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto delle esperienze già operative a livello locale, fossero definite a livello nazionale le linee guida volte a rendere operativo il Percorso di tutela delle vittime di violenza, di cui al precedente comma 790, anche in raccordo con le previsioni del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

Le **LINEE GUIDA NAZIONALI**, approvate con DPCM 24 novembre 2017 e pubblicate in Gazzetta ufficiale n. 24 del 30 gennaio, 2018, costituiscono a livello nazionale lo strumento di indirizzo e di orientamento per tutte le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza con la denominazione di **PERCORSO PER LE DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZA**.

Le linee guida hanno l'obiettivo di rendere omogenei gli indirizzi su tutto il territorio nazionale. Per questo motivo anche altre regioni che avevano precedentemente normato in materia (es. Toscana in cui è operativo il Codice/percorso Rosa e a cui la proposta di legge fa evidentemente riferimento), "dovranno progressivamente adeguarsi alla nuova denominazione di livello nazionale ed alle raccomandazioni contenute nelle Linee guida nazionali, entro e non oltre un anno dalla loro entrata in vigore".

La Regione Puglia, con Deliberazione di Giunta regionale n. 1970 del 6/11/2018, ha già recepito l'Intesa sancita dalla Conferenza Stato - Regioni, allo scopo di assicurarne l'applicazione sul territorio regionale,

delineando in maniera omogenea il percorso di presa in carico sanitaria delle donne vittime di violenza, sole o con figli minori testimoni o vittime di violenza.

Con la stessa deliberazione ha demandato alle strutture regionali competenti di sanità e welfare, la definizione degli indirizzi operativi in merito alle modalità applicative dell'Intesa a livello regionale, con particolare riferimento all'avvio del percorso formativo destinato agli operatori del Pronto Soccorso.

In collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, i preposti Uffici regionali hanno aggiornato la mappatura dei PS e individuato i referenti per ogni pronto soccorso per l'iscrizione al Corso FAD "Prevenzione e contrasto della violenza di genere attraverso le reti territoriali" promosso dal Ministero della Salute, attraverso l'ISS, in attuazione delle citate Linee guida nazionali. Attualmente risultano nella Regione Puglia 1.017 partecipanti al percorso formativo.

In molti territori, l'integrazione e l'interazione tra i diversi servizi della rete antiviolenza, così come prevista dalle Linee guida nazionali, integralmente recepite a livello regionale, è già una realtà che sta dando esiti positivi.

Con riferimento ai contributi regionali agli enti locali e alle associazioni si fa rilevare che ad oggi la gestione dei servizi socio assistenziali, fra cui i servizi di prevenzione e contrasto alla violenza, ricade sul livello di Ambito territoriale sociale, già destinatario delle risorse finanziarie previste annualmente dalla L.r. 29/2014, pari in totale a € 900.000,00, per la realizzazione dei programmi antiviolenza.

Si ricorda che la Regione Puglia, con Legge Regionale n. 19/2006, ha istituito 45 Ambiti Territoriali con il compito di predisporre e attuare la pianificazione sociale territoriale, organizzare e promuovere la gestione associata degli interventi e dei servizi socio-assistenziali, anche attraverso la collaborazione e l'integrazione tra i Comuni e il Distretto Socio-Sanitario.

L'impianto organizzativo e amministrativo si basa quindi su queste premesse e ogni Ambito territoriale ha una convenzione con un centro antiviolenza che opera a livello sovra comunale, e che attraverso i programmi antiviolenza realizza già attività di prevenzione, sensibilizzazione, emersione e contrasto.

Le risorse finanziarie previste con la proposta di modifica alla legge 29/2014, così come ripartite nelle 2 ipotesi avanzate, sono piuttosto esigue da rendere, da sole, inefficace l'intervento.

Al fine di evitare la frammentazione eccessiva delle risorse, sarebbe auspicabile quindi canalizzare tali risorse sui programmi antiviolenza andando ad incrementare il plafond di ogni singolo programma, che come già evidenziato, prevede iniziative di varia natura, perfettamente sovrapponibili a quelle elencate nei punti dell'art. 7 bis.

Con riferimento alla proposta di cui all'Art. 1 (modifica dell'art. 5 della Legge regionale n. 29/2014) che introduce la lettera l) "assicura il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti attraverso l'istituzione del fondo di solidarietà di cui all'articolo art 9 bis" risulta sovrapponibile con la disciplina del gratuito patrocinio.

Già l'articolo 75 della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)" ha stabilito un contributo da destinare a parziale ristoro di spese legali sostenute per la difesa delle vittime di violenza, fissandone la dotazione finanziaria in € 150.000,00 per l'anno 2018 e per i successivi anni 2019 e 2020.

Sono quindi disponibili per il triennio risorse finalizzate al sostegno finanziario delle spese legali anche in processi di natura civilistica.

È inoltre disponibile, nei processi penali accedere al gratuito patrocinio per tutte le vittime di violenza, anche in deroga ai limiti di reddito altrimenti previsti. Il Testo Unico in materia di Spese di Giustizia (T.U.S.G.) stabilisce che l'accesso al gratuito patrocinio è sempre possibile, per le vittime di violenza sessuale, stalking e maltrattamenti. (Rientrano tra i reati sempre coperti dal gratuito patrocinio i maltrattamenti in famiglia o da parte di convivente, la mutilazione degli organi genitali femminili, la violenza sessuale, gli atti sessuali con minorenni e lo stalking. Per i minorenni la riduzione in schiavitù, la prostituzione minorile, pornografia minorile, tratta di persone e acquisto di schiavi e atti sessuali in presenza di minori).

Si ricorda che la normativa regionale, ma anche gli accordi nazionali, attribuisce al Cav, fra le varie competenze, anche il sostegno concreto alle donne nella loro libera scelta di denunciare i maltrattanti,

supportando le stesse nel lungo e tortuoso percorso legale e gestendo con le donne le diverse fasi verso il giudizio.

A tal proposito:

- l'art. 107 del regolamento regionale n. 4/2007 e s.m.i prevede tra le attività del centro antiviolenza la consulenza legale e la presenza di avvocate civiliste e penaliste con esperienza nel settore e formazione specifica sul tema della violenza di genere.
- l'art. 4, comma d) del documento sui requisiti stabiliti nell'ambito della Conferenza delle Regioni - Commissione Politiche Sociali - e sanciti con l'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni in data 27 novembre 2014, prevede che i centri antiviolenza forniscano assistenza legale in tutte le fasi del processo penale e civile.

Per le motivazioni sopra RIPOSTATE CORRE L'OBBLIGO RAPPRESENTARE CHE LA PROPOSTA IN ESAME POTREBBE RISULTARE NON COERENTE CON L'IMPIANTO DELLA GOVERNANCE NAZIONALE E REGIONALE DEFINITO IN TEMA DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE

Trattasi di spesa: corrente in conto capitale ovvero minore entrata: corrente in conto capitale

CNI "Prevenzione e contrasto della violenza di genere"
Missione 12 Programma 4_Titolo 1
PDCF _____
Importo € 200.000,00
CRA _____

In caso di minore entrata

CAPITOLO _____
Denominato " _____ "
titolo _____, tipologia _____, importo _____;
CRA _____

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa X onere valutato

Gli importi indicati costituiscono limite massimo di spesa

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa - onere valutato):

Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:
CAPITOLO 1110070
Missione 20 programma 3 titolo 1;
Importo € 200.000,00

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
CAPITOLO _____
Missione _____ Programma _____ Titolo _____
PDCF _____
Importo € _____
CRA _____

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:

CAPITOLO _____

Denominato " _____ "
titolo _____, tipologia _____, importo _____;
CRA _____

(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)

Clausola di neutralità finanziaria (es. "dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente", ecc) indicare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza regionale:

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio: 2020

CNI "Prevenzione e contrasto della violenza di genere"
Missione 12 Programma 4_ Titolo 1
PDCF _____
Importo € 200.000,00
CRA _____

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri: 2021 - 2022

CNI (denominazione)
PDCF _____
Missione _____ Programma _____ Titolo _____
Importo € _____

Si dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Bari, li 16/07/2020

La dirigente ad interim del Servizio
Francesca Zampano

ZAMPANO
FRANCESCA
16.07.2020
13:38:14 UTC

Il Dirigente della Sezione
Onofrio Mongelli

MONGELLI
ONOFRIO
16.07.2020
14:05:58
UTC

La Funzionaria responsabile


P.O. Giuseppina Pace

Visto della Sezione Bilancio e Ragioneria
(Art. 34, L.R. 28/2001 - Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

Nulla-Osta con riferimento alla copertura finanziaria della spesa
Parere negativo per:

Bari, li

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria
Dott. Nicola Paolano

